



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
(Città Metropolitana di Napoli)

Prot.18659

**ORDINANZA N.50/2020**

**Oggetto: Rettifica ordinanze sindacali n. 41, 42, 43, 44 e 45 del 1° aprile 2020, aventi a oggetto disposizioni precauzionali in materia di contenimento epidemiologico COVID/19.**

**IL SINDACO**

- Richiamate le ordinanze n. 41, 42, 43, 44 e 45 del 1° aprile 2020, aventi ad oggetto disposizioni precauzionali in materia di contenimento epidemiologico COVID/19, nella parte in cui prevedono che le violazioni delle medesime sono punite ai sensi dell'art.650 c.p. e con la sospensione dell'attività;
- Visto il D.L. 19 del 26/3/2020 ed, in particolare, l'articolo 4 "Sanzioni e controlli" che recita: *"Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 300, e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo"*.
- Ritenuto di dover rettificare le suddette ordinanze esclusivamente con riferimento alle sanzioni irrogabili in caso di inosservanza, applicando quanto previsto dall'art.4 del D.L. 19 del 26/3/2020;

## DISPONE

che le sanzioni da applicare, in caso di inosservanza delle ordinanze sindacali richiamate, sono quelle previste dall'articolo 4 del D. 19 del 26/3/2020 secondo cui:  
*“Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 300, e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”.*

Resta invariata ogni altra parte delle ordinanze richiamate per quanto non in contrasto con la presente.

Copia della presente viene inviata:

- Alla Prefettura di Napoli
- Al Commissariato P.S. di Portici-Ercolano
- Al Comando di Polizia Municipale
- Alla Guardia di Finanza-Compagnia di Ercolano
- Alla Compagnia Carabinieri di Ercolano
- Al Responsabile Ufficio Messaggio per la pubblicazione all'Albo Pretorio

Dal Palazzo di Città, 02 aprile 2020



**Il Sindaco**  
**Avv. Ciro Buonajuto**